

# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND


III. LEGISLATURA  
III. LEGISLATURPERIODE

## SEDUTA 26<sup>a</sup> SITZUNG

14 - 11 - 1957

### INDICE - INHALTSANGABE

|   |         |  |          |
|---|---------|--|----------|
| Comunicazioni   | pag. 3  | Mitteilungen   | Seite 3  |
| Interrogazioni e interpellanze  | pag. 10 | Anfragen und Interpellationen  | Seite 10 |
| Ratifica della delibera della Giunta Regionale per l'indizione del referendum limitato alla frazione di Lardaro | pag. 12 | Bestätigung des Beschlusses des Regionalausschusses für die Ansetzung der Volksbefragung beschränkt auf die Fraktion Lardaro | Seite 12 |
| <i>Disegno di legge n. 36: « Ricostituzione del comune di Lardaro »</i>   | pag. 12 | <i>Gesetzentwurf Nr. 36: « Wiedererrichtung der Gemeinde Lardaro »</i>   | Seite 12 |
| <i>Disegno di legge n. 38: « Assunzione di mutui da parte delle Province »</i>                                  | pag. 12 | <i>Gesetzentwurf Nr. 38: « Aufnahme von Darlehen durch die Provinzen »</i>   | Seite 12 |



*Presidente:* Dott. Remo Albertini.

*Vicepresidente:* Dr. Silvius Magnago.

Trento, 14 novembre 1957.

Ore 9,45.

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**TRENTIN** (Segretario - D.C.): (fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale della seduta 13.11.1957.

**TRENTIN** (Segretario - D. C.): (legge il processo verbale).

**PRESIDENTE:** Osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

**BRUGGER** (S.V.P.): Chiedo la parola per una dichiarazione.

Im Namen der deutschen Landtagsabgeordneten von Südtirol stelle ich fest, dass die von der S.V.P. geplante Kundgebung, welche politisch die gesamte deutsche Bevölkerung vertritt, in der Provinzhauptstadt Bozen vor dem Regierungsgebäude gegen die Überfremdung der Heimat und wegen der Nichterfüllung des Pariser Vertrages zum zweitenmal von der italienischen Regierung verboten wurde, und zwar mit der Bedrohung der Neufaschisten zuerst, und dann unter dem Druck der italienischen Parteien nachher, welche, wie es hiess, nicht genügende Zusicherungen für einen ungestörten Verlauf der Kundgebung gaben. Damit hat sich die italienische Regierung ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Lande entzogen, wurde der deutschen Volksgruppe in ihrer Heimat ein Grundrecht vorenthalten, hat in Südtirol der faschistische Geist über die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaates gesiegt. Gleichzeitig ist dieses Verbot ein Dokument des schlechten Gewissens des italienischen Staates gegenüber der deutschen Volksgruppe.

Im Bewusstsein, Recht und Gerechtigkeit auf unserer Seite zu haben, erheben wir feierlichen Protest gegen diese Entrechtung, weshalb wir mehr

denn je gezwungen sind, internationale Instanzen anzurufen, um das Recht für die Heimat zu verteidigen.

In nome dei Consiglieri Regionali tedeschi del Südtirol constato che la dimostrazione davanti al palazzo del Governo di Bolzano contro la snazionalizzazione della nostra terra ed il non adempimento dell'Accordo di Parigi, progettata dalla S.V.P., rappresentante politico dell'intera popolazione tedesca, è stata vietata dal Governo italiano per la seconda volta, sotto la minaccia del Movimento sociale italiano prima e per la pressione dei partiti italiani dopo, i quali, come viene riferito, non hanno dato assicurazioni sufficienti per uno svolgimento pacifico della dimostrazione. Con ciò il Governo italiano ha applicato <sup>alla</sup> ~~la~~ responsabilità per la salvaguardia dell'ordine pubblico a Bolzano; fu negato al gruppo tedesco nella sua terra natia un diritto fondamentale e nel Südtirol la mentalità fascista ha avuto il sopravvento sui principi dello Stato ed il diritto democratico. Contemporaneamente questo divieto è un documento della cattiva coscienza dello Stato italiano contro il gruppo tedesco. Nella coscienza di avere dalla nostra la giustizia, protestiamo solennemente contro questa menomazione che ci costringe ancor di più ad istanze internazionali per difendere il diritto alla nostra terra natia.

**PRESIDENTE:** Avevo da comunicare la posizione di due problemi pertinenti a due Commissioni nominate dal Consiglio. Non sono all'Ordine del giorno, quindi non saprei come risolverla a termini di regolamento, se eventualmente qualcuno desiderasse parlare. Penso però che sulle comunicazioni che farò, riguardanti i lavori della Commissione per la raccolta di dati statistici, e la Commissione per la Trento-Malè, potrete prendere la parola considerando la discussione sulle comunicazioni, senza però che esse siano oggetto di deliberazione del Consiglio, perchè non è pronto nessun provvedimento, nè si può pensare di prenderlo in questo momento. Fatte quindi le mie dichiarazioni, la cosa dovrebbe limitarsi ad una presa di atto del Consiglio; se poi il Consiglio vorrà farne oggetto di deliberazione, o mi sottoporrà una Mozione, oppure la Giunta Regionale proporrà i provvedimenti del caso.

Devo solo dire, riguardo alla Commissione statistica — essendo stato incaricato di svolgere un'a-

zione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica per vedere se era possibile arrivare ad un accordo fra la Commissione nominata dal Consiglio Regionale e l'Ufficio centrale di statistica — devo riferire il punto della situazione. Il Consiglio Regionale aveva nominato una Commissione dando incarico ad essa di esperire una indagine statistica, salvo gli accordi da prendersi con l'Ufficio centrale di statistica. Dopo notevoli pressioni da una parte all'altra, e anche più di un contatto avuto con l'Istituto centrale di statistica e con il rappresentante del Governo, questi accordi non sono stati raggiunti, nè allo stato attuale della situazione sono raggiungibili, in quanto mentre la Regione, il sottoscritto e il rappresentante della Commissione, hanno sostenuto la competenza della Regione a fare delle indagini di natura statistica, lo Stato ha sì accolto la tesi che la Regione lo possa fare, però sempre sentito l'avviso dell'Ufficio centrale di statistica; cioè, per un necessario coordinamento dell'attività statistica la Commissione regionale deve sentire il parere dell'Ufficio centrale di statistica; e se questo avviso non è favorevole evidentemente l'attività statistica rimane preclusa. Leggo, per essere molto più conciso, sia la lettera che era stata a suo tempo scritta e riguardante l'attività della Commissione, sia la lettera del Presidente dell'Ufficio centrale di statistica prof. Maroi, il quale appunto dà l'avviso contrario a questa attività.

Questa lettera è a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

« Il Presidente del Consiglio Regionale all'epoca in carica, con lettera 12 dicembre scorso diretta al Commissario del Governo, ed alla S. V. per conoscenza, ha fornito cortesi delucidazioni in ordine all'iniziativa assunta dal detto Consiglio per la rilevazione di dati statistici in taluni settori interessanti l'attività legislativa di codesta Regione, ed ha, in talè sede, espresso l'avviso che per la raccolta dei dati in questione non appare dovuta la preventiva autorizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica giacchè, fra il resto, il diniego che in ipotesi l'Istituto stesso potrebbe opporre alla richiesta della Regione precluderebbe alla stessa ogni possibilità di legiferare.

In merito alla questione insorta, si premette che la legislazione vigente in materia di statistica (e segnatamente il R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'« Ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica »), non vieta — come, del resto, avvertito nella lettera del Presidente del Consiglio Regionale — l'assunzione e la elaborazione di dati statistici da parte delle Amministrazioni pubbliche (e, quindi, nel

nuovo ordinamento costituzionale, anche da parte della Regione), che possono al riguardo provvedere sia direttamente, sia tramite l'Istituto Centrale di Statistica. E perciò, la eventualità che da parte del detto Istituto possa essere precluso al Consiglio Regionale o ad altri organi di codesta Regione, l'esercizio di attività statistiche — come paventato nella citata lettera — non può venir profilata nemmeno in via di ipotesi.

In realtà, le vigenti disposizioni di legge sono intese a disciplinare le condizioni ed i modi di svolgimento delle attività statistiche comunque promosse da Amministrazioni ed Enti pubblici, e ciò allo scopo di assicurare, attraverso la sovrintendenza dell'Istituto Centrale di Statistica, il coordinamento, su base nazionale, della delicata e complessa attività, secondo una esigenza avvertita ed attuata in tutti i Paesi più progrediti.

Premesso quanto sopra, si fa presente, per il caso che codesta Regione intendesse riprendere l'iniziativa che il precedente Consiglio aveva deliberato, che ai sensi dell'art. 2, lett. d) ed e) del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, sopra ricordato, l'iniziativa stessa dovrà essere sottoposta preventivamente all'avviso dell'Istituto Centrale di Statistica per il necessario coordinamento.

Si sarà grati alla S. V. di un cortese cenno di ricevimento e d'intesa ».

Il che è stato fatto, ed io ho avuto contatti, assieme ai rappresentanti della Commissione, con l'Ufficio centrale di statistica, per sottoporre i questionari ed altro; l'esito di questi contatti non è stato positivo, e si concludono con questa lettera del Presidente dell'Ufficio centrale di statistica, il quale dice:

« In relazione alla richiesta di cui alla nota sopraccitata, questo Istituto ha attentamente esaminato i questionari predisposti da codesto Consiglio Regionale e, tenuto anche conto di quanto trattato nella riunione del 13 marzo u. s., si pregia comunicare quanto segue:

1. Una notevole parte dei dati richiesti (ad esempio quelli riferentisi al movimento naturale della popolazione ed al movimento migratorio) formano da tempo oggetto di rilevazione da parte di questo Istituto attraverso i Comuni e quindi non si ritiene opportuno ripetere le rilevazioni stesse, in considerazione delle difficoltà inerenti ad una nuova rilevazione e della eventualità di ottenere dati diversi da quelli già raccolti.

2. Per quanto riguarda il questionario relativo alle ditte industriali e commerciali, i dati richiesti, se riferiti al 31 dicembre 1956, non possono ottenersi se non mediante apposito censimento che

non potrebbe essere effettuato se non previa emanazione di apposito provvedimento legislativo dello Stato.

D'altra parte si fa presente che i dati richiesti nel sopracitato questionario sono già stati rilevati, con riferimento al 5 novembre 1951, in occasione del III Censimento industriale e commerciale; alcuni di essi hanno formato oggetto di pubblicazione ed altri possono essere forniti da questo Istituto, mediante apposito spoglio meccanografico.

3. Altri quesiti, particolarmente quello riferentesi alla « Edilizia popolare », richiederebbero sostanziali modifiche nella loro formulazione e nelle definizioni — spesso imperfette o mancanti — relative al carattere da rilevare.

4. Per quanto riguarda infine le distinzioni concernenti le caratteristiche etniche della popolazione, questo Istituto, in relazione agli intendimenti manifestati dai rappresentanti di codesto Consiglio Regionale nella citata riunione del 13 marzo, osserva che, come d'altra parte messo in evidenza dallo stesso Presidente della Commissione consiliare, dott. Benedikter, il quesito tendente a rilevare dette caratteristiche dovrebbe essere rivolto, in definitiva, direttamente agli interessati, anche se sotto forma di semplice accettazione o meno di una precedente assegnazione ai gruppi etnici, già fatta d'ufficio. A tal proposito appare evidente che la risposta a tale quesito non può essere influenzata da considerazioni personali di opportunità (ad esempio, rapporti con il datore di lavoro) e da fattori psicologici di ordine vario, per cui si perverrebbe certamente, sotto questo aspetto, a risultati non rispondenti alla realtà.

D'altra parte la stessa assegnazione preliminare delle persone ai singoli gruppi etnici, fatta da particolari enti o dalla Commissione consiliare, non può essere basata su elementi obiettivi e incontrovertibili; in particolare lo stesso cognome ed il luogo di nascita non possono considerarsi elementi sufficienti per una esatta attribuzione dell'individuo all'uno o all'altro gruppo.

Per le considerazioni che precedono, questo Istituto è spiacente di non poter esprimere avviso favorevole all'esecuzione dell'indagine che codesta Regione ha in animo di intraprendere.

Peraltro, qualora codesta Regione desiderasse venire a conoscenza del numeroso materiale attualmente esistente, e di cui si è fatto cenno, potrebbe delegare il dirigente dell'Ufficio regionale di statistica a prendere diretto contatto con l'Ufficio studi di questo Istituto, il quale sarà ben lieto di concordare quanto necessario per la fornitura dei dati stessi ».

Questa è la lettera conclusiva. Ulteriori interes-

samenti per far modificare questo punto di vista dell'Ufficio centrale di statistica, anche esperiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che dal sottoscritto, sono approdati ad un nulla di fatto e le posizioni sono rimaste quali indicate nella lettera dell'Ufficio centrale di statistica. Per cui la Commissione consiliare, la quale aveva avuto incarico di operare queste indagini, salvo opportunamente concordare gli strumenti ed i metodi con l'Ufficio centrale di statistica, è nell'impossibilità di operare nei confronti degli enti locali, o nei confronti di quegli enti verso i quali dovrà svolgere la sua azione. Mi rincresce di non essere riuscito ad ottenere una diversa posizione da parte delle autorità governative, ma penso di avere fatto tutto il possibile, e non penso e non ritengo, almeno per conto mio, di poter fare altro, lasciando che il Consiglio, in una successiva seduta, o la Giunta Regionale, voglia provvedere nel merito secondo quello che riterrà opportuno. Il mio mandato penso che sia con ciò concluso.

Sulle comunicazioni, pur prendendo la parola, penso che il Consiglio Regionale non potrà deliberare perchè non sono oggetto di deliberazione, ma eventualmente si dovrà provvedere o con una Mozione o con un provvedimento di Giunta, da trasmettere a termini di Regolamento.

BENEDIKTER (Assessore. affari generali - S.V.P.): Ritengo che come Presidente della Commissione sia non solo legittimato ma anche sia costretto a prendere posizione pubblicamente e riassumere brevemente la sorte di questa iniziativa del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale, nell'agosto del 1956, ha deliberato di insediare una Commissione paritetica tra i due gruppi linguistici per eseguire delle rilevazioni statistiche, e cioè secondo il preciso mandato del Consiglio, in merito all'immigrazione, all'edilizia popolare e al mercato del lavoro, con speciale riferimento ai gruppi etnici nella provincia di Bolzano. La Commissione si è messa al lavoro nella passata legislatura, e solo quando aveva già inviato dei questionari ai Comuni ed altri Uffici pubblici, è intervenuto il Commissario del Governo con un veto. Successivamente il nuovo Consiglio Regionale ha ricostituito la Commissione con il medesimo mandato, e nel frattempo anche il Governo centrale, per firma del Sottosegretario Russo, aveva preso una posizione di principio favorevole al diritto della Regione di eseguire rilevazioni statistiche, in quanto, come dice la lettera, ciò è una necessità intrinseca per poter legiferare e governare. Però, al di là di questa presa di posizione di principio, non vi è stata la concreta eliminazione dell'ostacolo frapposto dall'opposizione dell'Istituto centrale di statistica, che è

un Istituto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione ha sempre riconosciuto come valida e giusta l'esigenza di un coordinamento fra le rilevazioni statistiche che sia il Consiglio sia la Giunta Regionale intendono fare e le operazioni statistiche dell'Istituto centrale di statistica; coordinamento spinto anche al punto di ritenere utile di accettare senz'altro tutti i consigli e gli avvisi che venissero dati per una diversa formulazione dei questionari. A questo scopo c'è stata una riunione presso l'Istituto centrale di statistica il 13 marzo di questo anno, in cui i rappresentanti della Commissione regionale hanno illustrato ampiamente per ore ed ore le esigenze che il Consiglio Regionale ha voluto soddisfare con l'incarico dato alla Commissione e soprattutto con il mandato circa i lavori statistici. Pervenne poi una risposta, nel maggio, e questa risposta non entrava nel merito dei formulari proposti, ma si opponeva nettamente e decisamente all'esecuzione di una qualsiasi rilevazione di quelle proposte. E allora venne la nuova risoluzione del Consiglio Regionale di riconfermare l'incarico alla Commissione, con mandato al Presidente del Consiglio di raggiungere l'accordo concreto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base al consenso di massima già espresso. Ma nel frattempo, è qui necessario constatarlo, vi è stato un cambiamento di posizione da parte della Presidenza del Consiglio, per cui oggi ci troviamo di fronte al veto del Governo di procedere in queste rilevazioni statistiche, di cui il Consiglio Regionale aveva sentito l'esigenza, esigenza che si può esprimere nelle parole di stabilire finalmente la verità e niente altro che la verità sul tema dell'immigrazione, della distribuzione etnica degli alloggi e del mercato del lavoro, soprattutto in provincia di Bolzano.

Ma, a prescindere da questa esigenza che era stata sentita dal Consiglio Regionale, c'è un'osservazione da fare che del resto è già scritta nella relazione della Commissione che nel giugno di questo anno è stata letta in Consiglio, e cioè che è assurdo affermare che non si possa chiedere l'appartenenza etnica ad una persona perchè si tratta di un dato non accertabile obiettivamente, di un dato che non possa essere toccato con mano, in quanto non solo questi censimenti etnici non rappresentano una novità neanche in Italia e sono praticati da quando esistono statistiche sulle popolazioni, ma per giunta lo stesso Istituto centrale di statistica ha eseguito un tale censimento quando nel 1953, tramite il Commissario del Governo, ha richiesto a tutti i Sindaci della Provincia di Bolzano di eseguire uno spoglio dei dati sull'immigrazione nella provincia e nei singoli comuni, discernendo i diversi gruppi etnici. In tale occasione è stata

effettivamente seguita una prassi che oggi il Presidente dell'Istituto di statistica condanna o ritiene non adatta e non idonea, cioè i Sindaci e gli impiegati comunali discernevano i dati sull'immigrazione aggiudicando ai singoli gruppi etnici secondo elementi presuntivi che certamente non possono sostituire, come la Commissione stessa all'unanimità ha stabilito, non possono sostituire l'interpellazione diretta dell'interessato.

Comunque rimane da constatare che oggi esiste una precisa opposizione del Governo alla esecuzione di queste rilevazioni statistiche e che qui sta non solo un'esigenza e un diritto di ottenere dati pacifici e definitivi su tali questioni vessate come l'immigrazione e la distribuzione degli alloggi popolari, ma un'esigenza fondamentale anche di difesa dell'autonomia; cioè anche se l'altra esigenza non esistesse, ciò deve sospingere il Consiglio Regionale ad affermare e a difendere ed a propugnare questo suo diritto.

SCOTONI (P.C.I.): E' una cosa un po' strana quella che abbiamo sentito raccontare, e forse può darsi derivi un po' da una diversa interpretazione che si può dare alle parole. A me sembra infatti che le obiezioni formulate dall'Istituto centrale di statistica, quelle che sono perlomeno riuscito ad afferrare, avrebbero un senso qualora noi avessimo preteso di dare alle nostre rilevazioni statistiche una conseguenza giuridica. Non so; i dati sulla popolazione comportano delle conseguenze, una città sopra i 10 mila abitanti fa le votazioni con un certo sistema, una città sotto i 10 mila abitanti fa le votazioni con un altro sistema; gli impiegati pubblici che risiedono in una città con un certo numero di abitanti prendono quella tale indennità, quelli che abitano invece in una città che ne ha meno ne prendono un'altra, ecc. Sotto questo profilo può ben darsi che noi non possiamo fare delle statistiche che producano questi effetti, ma delle statistiche a carattere informativo non riesco veramente a comprendere come non si possano fare! Le fanno tutti! Allora bisognerebbe stabilire che in Italia tutti possono rilevare dei dati informativi e statistici, ad esclusione della Regione Trentino - Alto Adige. Prendiamo uno dei fenomeni che di solito interessano maggiormente la gente: le elezioni; guardate, appena che sono fatte le elezioni, giornali, partiti, le persone singole, tutti quanti fanno statistiche, e, tutti quanti, dobbiamo anche aggiungere, una diversa dall'altra! Allora solo e proprio alla Regione non è consentito?

Mi pareva di aver capito, dalla lettera della Presidenza, che in sostanza la Regione fosse vincolata a sentire il parere, ma che questo parere non

fosse vincolante, perchè allora è inutile dire un parere, chi comanda è quello che dà il parere e non quello che lo richiede, e diventa un po' una burlatella. Credo che forse sarebbe anche utile che ci spiegassero un po' di più, i componenti della Commissione stessa, quali sono gli ostacoli frapposti. Cioè: l'Ufficio centrale di statistica che cosa ha detto? « Vi rifiuto la collaborazione » o « non potete compiere i rilievi »? Il Commissario del Governo quel tale veto lo ha posto alla Commissione regionale perchè questa non inviasse i questionari, o ha fatto presente ai Sindaci o ad altri che non possono rispondere? Perchè la cosa è un po' diversa! O ha detto che non sono obbligati a rispondere? Dato tutto questo credo che forse varrebbe la pena che la Regione facesse esaminare questo aspetto del problema da qualche competente, per vedere come si possa giungere ad una definizione. Mi pare che la via del colloquio, delle spiegazioni, sia stata seguita; almeno dalle notizie che mi sono state fornite ho l'impressione che la Commissione abbia cercato di spiegarsi e di rendersi ragione degli eventuali motivi ed obiezioni degli altri, ma ad un certo punto bisogna chiarire e perciò vedere quale organo vuole essere quello che darà i chiarimenti. Non so, si può prospettare l'ipotesi di un conflitto di attribuzioni e di poteri davanti alla Corte Costituzionale, o altra strada, forse fare una legge che eventualmente venga impugnata ed attraverso quella arrivare alla Corte Costituzionale. Mi pare cioè che bisognerebbe veramente arrivare ad un chiarimento e siccome questo non avverrà molto rapidamente, nel frattempo forse si potrebbe fare questo: incaricare l'Istituto Doxa ... ne continua a fare, su quelli che fumano e che non fumano, che vanno o non vanno al cinematografo, a teatro, su quelli che si sposano, su quelli che divorziano...

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Sull'uso del fungo cinese!

**SCOTONI (P.C.I.):** ...su tutto ha fatto indagini l'Istituto Doxa! Si tratterà di pagare detto Istituto, che è privato, lo pagheremo, senza abbandonare la questione di principio che dovrà essere perseguita cercando una di quelle soluzioni che ho prospettato.

**PARIS (P.S.D.I.):** Secondo quello che ho potuto afferrare dalla lettura delle lettere e della relazione, mi pare che la questione è importante e sarebbe bene che questa relazione fosse scritta ed inviata ai singoli Consiglieri. E' una nuova umiliazione che si infligge alla nostra Regione, perchè si rimane sorpresi di questa paura di ottenere — che cioè la Regione attraverso le sue rilevazioni otten-

ga — dei risultati non conformi a quelli ottenuti dalle rilevazioni effettuate in passato dall'Istituto centrale di statistica. Il che fa sorgere in noi il fondato sospetto che per lo meno quanto ad obiettività quei risultati difettino. Ora è grave che questa possibilità venga negata alla Regione, perchè io non vedo esclusivamente le rilevazioni quali erano state prospettate come compito alla Commissione a suo tempo nominata, ma di ben altra natura, in modo particolare nel campo economico. E l'indagine deve essere impostata secondo i fini che noi ci proponiamo di raggiungere, le conoscenze cioè che presupponiamo di ottenere attraverso queste indagini. Si dice che esistono i risultati delle indagini fatte dall'Istituto centrale di statistica, ma l'Istituto centrale di statistica opera su tutto il territorio della Repubblica e probabilmente con fini diversi, generici, non forse specifici, come possono essere i nostri intendimenti.

Ora ha ragione il cons. Scotoni; tutti fanno queste rilevazioni, ma non un Istituto Doxa che avrà per lo meno una sua licenza credo, ma le imprese commerciali di una certa consistenza studiano gli orientamenti del mercato, il gusto del consumatore, sia del palato, che estetico ecc., le maggiori industrie fanno questa indagine, e sono proprio coloro che più tengono il passo col progresso! Abbiamo ieri deliberato l'adesione della Regione a quel centro istituendo presso l'Università di Padova per formare dei dirigenti di azienda. Vedrete che materia di insegnamento sarà proprio anche una di queste. Ma possibile che un privato cittadino possa compiere queste indagini e la Regione no? Ma un Comune, quello di Massimeno, credo che lo possa fare; se fa una delibera in questo senso, e bisogna vedere se è necessaria una delibera, la Giunta Provinciale gliela respinge? Non credo! Non andrà a chiedere lumi all'Istituto centrale di statistica! E perchè noi non lo possiamo fare? Certo che noi siamo sempre infanti, siamo giovani di esperienza; se anzichè — e lo so che del senno di poi son piene le fosse — iniziare questa attività su di una materia così esplosiva, l'avessimo fatto su qualche altra, per esempio...

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Sulle vacche!

**PARIS (P.S.D.I.):** Sì, sulle vacche, la bruna e la bigia: che cosa costano, qual'è la produzione di carne, la produzione di latte, probabilmente non si sarebbero adontati in quel modo. Naturalmente chi si aspettava una cosa simile? Ecco quindi di qui la nostra esperienza, cioè noi in tutte le nostre deliberazioni dobbiamo sempre nutrire quel sospetto che nutrono molti cittadini italiani verso tutti gli istituti e tutto il prossimo, cioè la regola « quello

mi fa fesso ». Ed allora cercare tutte le forme più attenuate per poi gradualmente raggiungere quanto era nei nostri propositi. Certo che non direi di lasciar cadere la cosa, e l'unico modo mi pare che sarebbe proprio una legge, che determini una rilevazione di poco conto con uno stanziamento che preveda le necessità finanziarie che occorrono per tale rilevazione, e che ottenga il visto del Governo. Il Governo dice di no? Allora adiremo alla Corte Costituzionale, io credo all'imparzialità assoluta della Corte Costituzionale, e ci rimetteremo alla decisione di quel supremo Tribunale.

Certo che, secondo me, la Regione non deve lasciare le cose a come stanno in questo momento, tralasciare cioè questa sua possibilità, che io vedo come un'assoluta necessità. La civiltà moderna cammina anche sulle cifre, e non possiamo noi rinunciare a questa nostra possibilità di raggiungere lo scopo prefissoci, e solo dopo rinunciare o chiamare l'Istituto Doxa o dare il compito all'Istituto centrale di statistica. La Regione non può fare a meno di questo.

**ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.):** L'organo di esecuzione è rimasto totalmente estraneo a questa vicenda. L'iniziativa fu presa dal Consiglio Regionale, i contatti con gli organi centrali furono mantenuti o dal Presidente del Consiglio Regionale o dall'apposita Commissione consiliare. L'organo di esecuzione non si esprime quindi ufficialmente in questo caso, ciò che dico è esclusivamente frutto del mio pensiero personale. Intervengo perchè non mi sembra che si sia fatta una valutazione obiettiva della situazione, nonostante gli intendimenti manifestati in termini di obiettività. Si è parlato di umiliazione della Regione, si è parlato di rifiuto di riconoscere alla Regione la sua libertà di esplicazione di attività nel campo delle indagini. A me pare che non sia così, e dico il perchè.

Probabilmente l'atteggiamento dell'Istituto centrale di statistica è dovuto ad un fatto: l'Istituto centrale di statistica e il Governo avranno creduto di dover intendere che l'indagine che il Consiglio Regionale si era proposto doveva avere carattere ufficiale. Bisogna distinguere, Signori, fra le statistiche ufficiali che assume un organo responsabile dell'informazione dell'opinione pubblica, e statistiche che si fanno ad iniziativa privata. L'Istituto Doxa non garantisce i risultati della sua indagine, non ha il crisma dell'ufficialità; qualunque ente può muoversi in questo campo, e la Regione più che ogni altro. Quando pensate che i 4/5 delle pubblicazioni che noi abbiamo fatto, se escludete le pubblicazioni di stretto carattere giuridico, sono studi statistici, sono ricchissime di notizie e di informazioni statistiche! Non esiste assolutamente al-

tro ente che abbia elaborato e dato alle stampe tanto materiale statistico quanto la Regione, e lo ha sempre fatto indisturbatamente. Questa è la realtà delle cose! Poi dobbiamo anche renderci conto che il carattere dell'indagine progettata dal Consiglio poteva rendere molto riflessivi e molto pensosi gli organi ai quali ci si è rivolti, perchè era un'indagine di squisito contenuto politico, e come tale poteva essere fonte, se condotta inesattamente, di equivoci, di discussioni, di polemiche, di cui non c'è assolutamente bisogno, perchè credo che ne abbiamo già abbastanza. Perciò l'atteggiamento è stato un atteggiamento prudente, che non è, a mio modo di vedere, partito dalla volontà di comprimere una libertà di agire entro i limiti ragionevoli in cui questa libertà può essere riconosciuta ed accordata, ma è partito dalla opportunità di ricondurre il tema entro rigidi schemi di ordinamento, propri della natura dell'inchiesta. Questo dobbiamo dirlo, obiettivamente. La risposta dello Stato è poi stata proprio così negativa? Secondo me, no. Nè la risposta che abbiamo sentito leggere qui in questa occasione, nè la risposta che per altra occasione abbiamo ottenuto giorni fa, e di cui credo di potervi parlare.

Non la risposta che abbiamo sentito qui, non la risposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, non quella dell'Istituto centrale di statistica. L'Istituto ha detto: guardate che taluni di quei dati li abbiamo già noi, rilevati in occasione del censimento od in altre occasioni; per taluni altri dati dovrete modificare il testo del vostro questionario (mi riferisco all'attività edilizia). C'è poi un'indagine che noi non crediamo possibile di fare, ed è quella dell'appartenenza del singolo cittadino ad un gruppo linguistico o ad un'altro. L'altra parte veramente negativa della risposta è questa: cioè relativa all'indagine sulla appartenenza del cittadino ad un gruppo linguistico piuttosto che ad un altro.

Adesso pensiamoci un po': se questa inchiesta doveva avere valore ufficiale, è proprio stata irragionevole una risposta del genere? L'indagine dovrebbe essere fatta lasciando alla volontà e alla discrezionalità del cittadino di dichiararsi appartenente ad un gruppo o ad un altro, oppure dovrebbe essere condotta con accertamenti obiettivi? E' una ricerca che attinge alla parte più intima e più gelosa della personalità umana. Era proprio possibile mettere il singolo cittadino nel dovere di dichiararsi per l'uno o per l'altro gruppo, e aveva il cittadino il dovere di rispondere secondo concetti di obiettività? oppure secondo il suo particolare apprezzamento o l'opportunità del momento? Ed allora i risultati dell'indagine avrebbero potuto essere veramente attendibili, o avrebbero dovuto contenere chissà quale margine di imprecisione? Ren-

diamoci conto che il tema era veramente difficile, e non pensiamo sempre e già quasi pregiudizialmente ad atteggiamenti da parte dello Stato di disistima o di minore simpatia verso le attività che noi svolgiamo. Solo per questo tema, a cui nessuno che guardi le cose con obiettività può non attribuire un carattere di estrema delicatezza e il bisogno di approfondimenti ulteriori, solo su questo tema la risposta è stata negativa.

Anche nel corso della discussione per la legge sull'ordinamento dei Comuni, che la Giunta ha esaminato in ripetute riunioni, questo tema delle rilevazioni statistiche riaffiorò nuovamente, e ad un certo punto pensammo di sentire il parere della Presidenza del Consiglio sulla formula che in quella legge avemmo ideato per l'argomento e che ci sembrava buona. La risposta data in questa diversa occasione sulla materia (che è molto analoga se non identica) non è stata nettamente negativa. E' stata la seguente: « Questa Presidenza esprime l'avviso che la norma regionale » — ripeto, quella che riguarda la legge in corso di studio per l'ordinamento dei Comuni — « potrebbe essere ammessa soltanto se modificata, nel senso che le Province nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di tutela sui Comuni e sugli altri enti ed istituti locali di cui all'art. 48, punto 5), dello Statuto, hanno facoltà di chiedere agli enti medesimi documenti, giustificazioni o di ordinare a loro spese ogni altra indagine che ritengano necessaria. Secondo, che la Regione e le Province possono chiedere agli enti suddetti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1929, n. 2238, dati statistici e informazioni che interessano la Regione o le Province e che si riferiscono alle attività degli enti medesimi ».

Non c'è dunque un atteggiamento così preclusivo, così negativo; c'è un campo che va ancora portato a chiarificazione e ci sono concetti che hanno bisogno di un'ulteriore delimitazione, e io credo che questa delimitazione ulteriore possa essere senz'altro raggiunta in ulteriori contatti quando sia accettato un principio, che è fondamentale nell'ordinamento dello Stato, e cioè che le rilevazioni statistiche, proprio per la loro importanza, in quanto debbano assumere carattere ufficiale, vanno condotte coi metodi e con le garanzie che sono previste da queste leggi dello Stato, che noi non dobbiamo e non possiamo modificare, non avendo in materia alcuna competenza, io credo.

In questi termini, secondo me, va ricondotta tutta la discussione. Quindi non sentirsi umiliati; io non ne vedo la ragione; guardare alla sostanza delle cose e alle difficoltà che il tema porta con sé, operare perchè ulteriormente la materia possa essere portata ad una maggiore definizione. Non crede-

re alla soppressione delle nostre libertà; siamo stati liberi in passato di svolgere un'attività di indagine che, ripeto, è la più vasta che sia stata compiuta mai nella nostra storia, e questa attività la potremo condurre anche in seguito; quando viceversa intenderemo toccare con la nostra rilevazione temi di squisita, di delicatissima materia politica, sarà bene pensarci due volte, facendo tesoro del prezioso ammonimento del cons. Paris, il quale dice « stiamo attenti in queste cose e pensiamo a come il giudizio altrui possa fraporsi al giudizio nostro nel valutare ».

**BENEDIKTER** (Assessore affari generali - S.V.P.): Come rappresentante eletto mi sento in dovere a titolo personale, di dire ancora qualcosa, di prendere posizione su quello che ha esposto il Presidente della Giunta Regionale. Secondo me la Regione non può essere messa sullo stesso piano di un privato nel senso che possiede la facoltà di fare indagini statistiche come le possono fare tutti i privati; la Regione deve poter fare indagini statistiche che abbiano valore anche ufficiale. Quindi qui non si tratta di fare indagini statistiche per scopi più o meno utili nell'ambito dell'amministrazione regionale, ma si tratta di trovare, e questa è stata l'esigenza presentata dal Consiglio Regionale, di trovare e di accertare finalmente la verità sulle questioni dell'immigrazione, della distribuzione degli alloggi popolari. Ci troviamo oggi di fronte ad un veto del Governo centrale di eseguire questi accertamenti e quindi è come se il Governo centrale ci vietasse di accertare la verità su questi argomenti. Noi abbiamo sempre sostenuto, ed anche la Commissione ha condiviso questo punto di vista, che l'appartenenza ad un gruppo etnico non può essere decisa se non dal singolo interessato, in quanto si tratta di un diritto fondamentale della persona.

La risposta data dalla Presidenza del Consiglio in merito ad un progettato articolo della legge sull'ordinamento dei Comuni rappresenta praticamente ancora una posizione assolutamente negativa, perchè quando dicono che « le Province nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di tutela sui Comuni e sugli altri enti ed istituti locali di cui all'art. 48, punto 5), dello Statuto, hanno facoltà di chiedere agli enti medesimi documenti, giustificazioni o di ordinare a loro spese ogni altra indagine », con questo non si riproduce che l'articolo della legge comunale e provinciale attuale che nulla ha a che fare con le rilevazioni statistiche come tali. E quando si dice che la Regione può chiedere agli enti suddetti dati statistici con l'osservanza delle disposizioni della legge statale, ci si rifà a quella legge agendo con la quale lo Stato e l'Istituto centrale di

statistica ci fanno divieto di eseguire ogni rilevazione, perchè praticamente si oppone all'esecuzione di rilevazioni in quanto si appoggia sulla disposizione che dice che c'è un avviso vincolante.

Allora per me questa risposta non può essere considerata che negativa, e se come Regione, ed il Consiglio Regionale e i Consigli Provinciali per quanto concerne la loro competenza, non potessero modificare questa legge dello Stato, ciò rappresenterebbe appunto l'impossibilità di eseguire in base all'autonomia delle rilevazioni statistiche, il che mi rifiuto assolutamente di credere, cioè che la Regione non possa con una sua disposizione di legge affermare questo diritto, e se questa imparzialità, di cui parlava anche Paris, esiste, anche la Corte Costituzionale lo dovrà riconoscere.

**PRESIDENTE:** Altra comunicazione. Ieri alcune interrogazioni chiedevano risposta scritta. Non sono state lette perchè mancava il cons. Vinante, ma non possono essere considerate decadute, in quanto in base al Regolamento se l'interrogante chiede risposta scritta ha diritto che la risposta venga letta in Consiglio Regionale; se permettete leggo le interrogazioni e poi leggerò anche le risposte, dopo di che chiederò al Consiglio di inserire all'Ordine del giorno due argomenti.

*Interrogo l'Assessore delle attività sociali e sanità per conoscere se è a conoscenza delle decisioni prese dalla Cassa di Malattia di assumersi l'onere della degenza ospedaliera degli immaturi soltanto presso l'Istituto Infanzia di Trento.*

*Se non ravvisa in questa disposizione una grave menomazione della libertà di scelta degli ospedali da parte degli interessati.*

*Se non ravvisa un grave pregiudizio per la vita di questi bambini immaturi, tenuto conto dei notevoli disagi per il trasporto, soprattutto per le zone più distanti, concesso che per l'immaturato l'urgenza nel ricovero è la cosa essenziale.*

*Se non ravvisa in questo provvedimento un ingiustificato aumento di spese per il trasporto degli immaturi fino a Trento.*

*Se non è a conoscenza che molti genitori rifiutano il ricovero in ospedale qualora si imponga l'obbligo di trasportarli presso l'Istituto Infanzia di Trento e delle conseguenze che tale rifiuto comporta.*

*In caso affermativo come intende intervenire per eliminare questi deprecabili inconvenienti e questo orientamento accentrativo (che si verifica anche in altri settori) malgrado la periferia abbia fatto dei gravi sacrifici per offrire sufficienti garanzie per una assistenza tecnica e professionale sanitaria adeguate alle particolari esigenze, gravosi sacrifici che la periferia stessa è stata incoraggiata a sopportare dagli Enti provinciali.*

Leggo la risposta:

*In risposta alla Sua interrogazione del 6 settembre 1957, sull'assistenza agli immaturi da parte della Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento, mi pregio comunicarLe quanto segue.*

a) *Il ricovero degli immaturi non può avvenire indiscriminatamente presso qualsiasi Ospedale, ma esclusivamente presso quei reparti Ospedalieri o clinici che siano dotati di personale specializzato e di idonea attrezzatura (personale medico specializzato, continuativa prestazione di personale di assistenza immediata qualificato ed esperto delle tecniche e dei mezzi da adoperare, locali attrezzati con stanze per incubatrici ed ambienti per la preparazione del latte, delle medicine e per la sterilizzazione del materiale). Questi principi sono stati enunciati, in conformità all'iniziativa dell'A.C.I.S. intesa a promuovere l'istituzione di questi Centri specializzati, rispettivamente dall'I.N.A.M. con circolare n. 28/San. del 9 aprile 1956, dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento con circolare n. 22 del 20 luglio 1956 e dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano con circolare numero 778/1 E. dir. - ab., del 30 gennaio 1957.*

b) *In concreto, per quanto riguarda la Provincia di Trento, il Presidente della Giunta Provinciale, con sua nota 24 agosto 1956 indirizzata alla Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento, comunicava che solamente l'Istituto Provinciale Assistenza Infanzia di Trento ha i requisiti per prestare l'assistenza agli immaturi (vedere in proposito la circolare n. 24 del 6 settembre 1956 della Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento).*

*Conseguentemente la Cassa di Trento ha potuto stipulare la convenzione per l'assistenza agli immaturi soltanto con il predetto Istituto.*

*Distinti saluti.*

Altra interrogazione:

*Interrogo l'Assessore dell'agricoltura e foreste per conoscere se è a conoscenza della diffusione delle malattie infettive del bestiame nelle Valli di Fiemme e Fassa soprattutto per la brucellosi e tubercolosi con grave pregiudizio per l'economia zootecnica della zona.*

*Cosa si è fatto per combattere questo male da parte dell'Assessorato soprattutto in riferimento alle necessità di bonificare le stalle e di promuovere una azione di fondo di profilassi del bestiame.*

*Infatti la brucellosi e la tubercolosi e le altre malattie della sfera genitale dei bovini, se compromettono sostanzialmente l'economia zootecnica delle zone di sfruttamento del bestiame, minano alla base le zone di allevamento come le Valli suaccennate, perchè da allevamenti colpiti da questi morbi*

non solo non sarà mai possibile avere bestiame in esuberanza da presentare sui mercati, ma sarà difficile mantenerli nella primitiva efficienza, con gravi ripercussioni di natura finanziaria che provocano un doloroso ma costante abbandono della terra e soprattutto dell'allevamento del bestiame.

Il fatto sanitario incide notevolmente su quello che può essere la riorganizzazione dei mercati del bestiame delle Valli cosa assai sentita e desiderata dagli allevatori perchè è lo sfogo necessario alla esuberanza di produzione.

Che provvedimento intende prendere per salvaguardare questo settore economico che manifesta un progressivo e preoccupante slittamento verso una crisi sempre più profonda, tenendo conto che l'iniziativa privata in queste zone nulla può fare per assoluta carenza di mezzi, data anche la notevole portata delle operazioni.

Leggo la risposta:

Con riferimento all'interrogazione del cons. Vinante del 6 u. sc., sulla diffusione delle malattie infettive, brucellosi e tubercolosi in modo particolare, nelle Valli di Fiemme e di Fassa, si precisa quanto segue:

1) I bollettini sanitari emanati a cura dell'Ufficio Veterinario provinciale del Commissariato del Governo dal 1° gennaio al 31 agosto c. a., sono negativi per quanto riguarda la presenza di malattie infettive nelle Valli di Fiemme e di Fassa. Ciò presuppone una normale situazione sanitaria in tali zone, normale nel senso che non vi sono state, per tutto il periodo menzionato, situazioni sanitarie particolari da venir segnalate all'Ufficio provinciale competente da parte dei veterinari condotti delle due valli.

2) L'Ispettorato Agrario di Trento, nei suoi contatti diretti con gli allevatori, attraverso la sezione zootecnica, l'Ufficio staccato di Cavalese, potenziato da un tecnico veterinario assegnato all'Unione allevatori di Fiemme e di Fassa, nello stesso periodo di tempo, non ha rilevato situazioni particolari che potessero destare preoccupazioni tali da giustificare interventi immediati.

3) Gli interventi predisposti sono i seguenti:

- controllo sanitario dei riproduttori maschi nelle stazioni di monta pubbliche e private, per quanto riguarda le malattie in oggetto.
- Richiesta di certificato sanitario negativo per tutto il bestiame assegnato agli allevatori con contributo.
- Istruzione professionale e propaganda presso gli allevatori per la prevenzione di dette malattie.

— Interventi gratuiti dei veterinari condotti per l'immediata eliminazione delle malattie.

— Interventi con la fecondazione artificiale per la eliminazione di focolai di infezione brucellare.

— Trattamenti con siero antiaftoso di tutto il bestiame monticato.

— Richiesta di certificato sanitario per tutto il bestiame di importazione da iscriverne ai Libri genealogici.

4) La situazione sanitaria delle Valli in parola non si differenzia particolarmente dalle altre zone di allevamento.

In sostanza si può affermare che le due malattie, brucellosi e tubercolosi in particolare, non sono presenti in percentuale elevata.

La situazione è ancora più confortante nei riguardi dell'afta. La fecondazione artificiale permette poi un utile controllo delle malattie della sfera genitale, tanto da essere considerato uno dei mezzi più efficaci per il loro controllo e la loro eliminazione.

I mezzi a disposizione non consentono interventi radicali per la eradicazione delle malattie infettive.

Tali interventi sono previsti nel piano straordinario di miglioramento del patrimonio zootecnico e verranno iniziati non appena stanziati i fondi, secondo il piano già predisposto dall'Assessorato in collaborazione con le associazioni degli allevatori.

Pongo ora in votazione l'inserimento all'Ordine del giorno della ratifica della delibera della Giunta Regionale per l'indizione del referendum limitato alla frazione di Lardaro. Distribuire le schede.

Esito della votazione: votanti 40; 34 sì, 6 no.

Avverto che si lavora ad orario unico, fino all'esaurimento degli argomenti all'Ordine del giorno.

Prego il Consiglio di procedere alla votazione per l'inserimento all'Ordine del giorno del disegno di legge che ricostituisce in Comune autonomo la frazione di Lardaro.

Esito della votazione: votanti 36; 33 sì, 3 no.

Ora bisogna sottoporre alla votazione l'inserimento all'Ordine del giorno anche del disegno di legge concernente l'assunzione di mutui da parte delle Province. Distribuire le schede.

Esito della votazione: votanti 36; 33 sì, 3 no. Anche questo disegno di legge è quindi inserito all'Ordine del giorno.

Passo ora alla lettura e votazione della delibera della Giunta Regionale di cui sopra.

I Signori Consiglieri sono pregati di prendere posto; perchè questa votazione sia valida, in base

all'art. 2 della legge, bisognerà che siate tutti presenti.

Vi leggo la delibera della Giunta Regionale, che viene sottoposta alla ratifica, cioè le premesse già inserite nella relazione della Giunta Regionale:

« La Giunta Regionale,  
ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

— di indire, a mente dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1950, n. 16, la votazione per referendum nel solo territorio della frazione di Lardaro del Comune di Roncone (provincia di Trento) sottoponendo al voto degli elettori interessati la seguente formula:

« E' d'accordo l'elettore che l'ex comune di Lardaro venga ricostituito in comune autonomo con la circoscrizione territoriale e la denominazione preesistenti alla sua aggregazione al comune di Lardaro? ».

— Di fissare la data della votazione in una delle domeniche comprese tra il 14 ed il 30 settembre 1957.

— Di chiedere la ratifica del provvedimento al Consiglio Regionale nella successiva seduta ».

Ora, Signori Consiglieri, se vogliamo che la ricostituzione del Comune avvenga, bisogna che il Consiglio Regionale voti con i 3/4 degli assegnati; essendo 48 i Consiglieri assegnati, i 3/4 sono 36, devono cioè esserci 36 voti favorevoli. Poi bisogna continuare la discussione sul disegno di legge, altrimenti il disegno di legge viene respinto, bisogna rifare il referendum un'altra volta, ecc.

E' aperta la discussione generale sulla proposta di ratifica.

PARIS (P.S.D.I.): Noi questa volta daremo voto favorevole, perchè non è giusto deludere le aspettative di quelle popolazioni, e non è giusto soprattutto che le popolazioni interessate abbiano a soffrire degli errori altrui. Sia ben chiaro però che se la questione si ripresentasse, noi voteremo contro altre ratifiche del genere, non ravvisando in esse la urgenza e non volendo che le competenze del Consiglio, anche su argomenti di modesta rilevanza come è l'attuale, non solo non siano manomesse, ma neppure scalfite.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Nessuno. E' chiusa la discussione generale.

Abbiamo presenti 37 Consiglieri. Pongo in votazione a voto palese, non essendo stata richiesta altra votazione e non essendo un disegno di legge, la ratifica della deliberazione presa dalla Giunta Regionale. Chi è d'accordo? 36 voti favorevoli, nes-

sun astenuto, nessun contrario, cioè astenuto il sottoscritto. La delibera è approvata.

Apro ora la discussione sul disegno di legge n. 36 « Ricostituzione del comune di Lardaro ». Nessuno chiede la parola in sede di discussione generale? Pongo ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: approvato all'unanimità.

#### Art. 1

*L'ex Comune di Lardaro aggregato a quello di Roncone con R. D. 15 marzo 1928 n. 676, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Lardaro e con la denominazione « Comune di Lardaro ».*

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

#### Art. 2

*Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due comuni interessati.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Votazione a scrutinio segreto. Esito della votazione: votanti n. 33; 25 sì, 7 no, 1 scheda bianca.

Disegno di legge n. 38: « Assunzione di mutui da parte delle Province ». La parola al relatore del disegno di legge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (legge la relazione).

KESSLER (D.C.): (legge la relazione della Commissione legislativa).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul provvedimento di legge. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: approvato ad unanimità.

#### Art. 1

##### *Assunzione di mutui*

*Le Province possono contrarre mutui per esigenze straordinarie se ed in quanto le spese occorrenti non possono essere finanziate con altri mezzi e sia garantito il servizio interessi e l'ammortamen-*

to. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavori o forniture nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento oltre i cinque anni con o senza interessi.

PARIS (P.S.D.I.): Per una questione puramente formale. Mi pare che non si possa dire che un contratto di appalto è un mutuo, semmai è la spesa per la esecuzione del lavoro che è un mutuo, ma non un contratto.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Pongo ai voti l'art. 1: approvato a maggioranza, con 1 astensione.

#### Art. 2

##### *Limiti all'ammontare dei mutui*

*Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dalle Province, se la quota annuale di ammortamento comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui, di qualunque natura, precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie, valutato sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.*

*Agli effetti della limitazione stabilita dal comma precedente, non si computano gli interessi e la quota capitale per estinzione di mutui contratti dalle Province a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.*

E' posto ai voti l'art. 2: approvato a maggioranza, con 1 astensione.

#### Art. 3

##### *Mutui accesi con le Casse di Risparmio ordinarie ed altri Istituti di Credito*

*Gli Istituti di credito, di cui all'art. 5, punto 4) dello Statuto di autonomia possono concedere mutui anche in deroga ai propri statuti.*

Qui c'è una proposta di soppressione dell'intero articolo da parte della Commissione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Di fronte alla proposta della Commissione di soppressione dell'art. 3 è necessario che prenda posizione, anche perchè forse nella relazione non è stato sufficientemente motivato l'articolo e motivata la competenza della Regione. Mentre si parte dalla competenza della Regione in materia di ordinamento di istituti di credito a carattere regionale e quindi tutta la questione sta nell'interpretazione della portata del concetto di ordinamento degli enti di

credito, in base alle Norme di attuazione in questa materia la Regione adotta tutti i provvedimenti amministrativi concernenti le aziende di credito a carattere regionale e quindi approva, come già fa in pratica, gli statuti e ogni modifica ai medesimi. Quindi si dovrebbe ritenere che tutto quanto concerne gli statuti rientri nella competenza legislativa della Regione, e quindi nella sua potestà amministrativa. Si può obiettare che anche gli Statuti possono contenere delle disposizioni che non riguardano l'ordinamento in sè e per sè, ma riguardano l'esercizio del credito e a questa obiezione vorrei rispondere che la legge bancaria del 1936, laddove elenca le facoltà, le materie in cui può intervenire con direttive l'organo di sorveglianza bancaria (vedi soprattutto l'art. 32 del decreto legge del 12 marzo 1936 N. 375 e successive modifiche) non prevede, non è dato di assumere in queste lettere, che arrivano fino alla lettera (d), non è previsto un intervento nella materia dei soggetti che siano ammissibili a contrarre mutui, e rispettivamente anche sulla durata dell'operazione di credito. La stessa legge bancaria, all'art. 99 dice: « I mutui a favore dei Comuni e delle Province possono essere effettuati in quanto siano previsti dai rispettivi statuti ». Il che permette solo di presumere o di concludere che è una materia che viene trattata nello statuto, e che quindi, non essendo a sua volta prevista come materia di intervento o di controllo dell'organo di sorveglianza bancaria, non dovrebbe rientrare nell'esercizio del credito.

La Regione ha in questa materia legiferato assumendo la competenza per la vigilanza sulle cooperative di credito cioè le casse rurali. Tutti sanno che proprio quell'articolo unico, diventato poi legge regionale 11 febbraio 1955, è stato lungamente contestato; che ci sono stati diversi tentativi e che infine è entrato in vigore detto articolo unico in cui, dopo l'emanazione delle Norme di attuazione, si è cercato di trovare una soluzione per discernere le competenze della Regione e dello Stato, cosa non facile certamente in questa materia. E vi si legge: « Ferma restando la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e la relativa vigilanza, le disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernenti la vigilanza sulle cooperative, si applicano anche alle cooperative di credito salvo quanto disposto dal comma seguente:

« A modifica dell'art. 16 della legge citata, la revisione delle cooperative di credito è diretta:

a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

b) ad accertare la sussistenza dei requisiti re-

lativi alla iscrizione nel registro delle cooperative, nonchè l'osservanza in genere delle norme di legge e statutarie ». E poi continua.

Perciò ritengo che sia comunque necessario e quanto mai opportuno che la Regione affermi la sua competenza su questo punto, cioè di poter autorizzare gli istituti di credito a carattere regionale a derogare dai loro statuti per quanto concerne la concessione di mutui agli enti locali. Mi è stato detto che nel caso concreto delle Province la questione non riveste un'importanza pratica, che cioè le Province si rivolgono praticamente alle Casse di risparmio, dove esiste già la pratica possibilità della contrazione di mutui, e non si rivolgono ad altre aziende di credito che eventualmente avrebbero necessità di modificare i loro statuti. Se così è, si può prescindere anche dalla conservazione di questo articolo nella legge concernente le Province, pur ritenendo personalmente che sarebbe comunque opportuno affermare la competenza della Regione e che la cosa riveste un'importanza pratica certamente anche maggiore poi per i Comuni, per cui un articolo è stato deliberato dalla Giunta Regionale anche nel disegno di legge sull'ordinamento dei Comuni.

KESSLER (D.C.): In merito alle dichiarazioni dell'Assessore Benedikter credo di dover dire due parole. Come Vicepresidente della Commissione ho casualmente presieduto la seduta; la Commissione propone di stralciare l'art. 3 motivando nel senso che ritiene che l'autorizzazione a concedere mutui alle Province ed ai Comuni in base a delegazioni anche in deroga ai propri statuti, possa essere ritenuta rientrando proprio nel concetto di esercizio del credito, anzichè nel concetto di ordinamento degli enti di credito. Ragione per cui la Commissione teme che in sede romana possano nascere delle difficoltà e quindi anche il rinvio della legge. Ora io non voglio addentrarmi nel merito della discussione se veramente, approfondito il tema, rientri effettivamente nell'esercizio del credito piuttosto che nell'ordinamento degli enti. Qualche osservazione, qualche argomentazione, potrebbe avvicinarci anche alla tesi sostenuta dall'Assessore Benedikter, non però attraverso quegli articoli citati della legge bancaria, ma forse partendo da altre premesse e basandosi su disposizioni diverse.

In ogni caso, siccome le Province, per lo meno la Provincia di Trento, ha delle esigenze piuttosto urgenti di poter usare questa legge, — infatti si sa che la Provincia di Trento ancora dall'anno scorso dispone di soli 11 milioni di cespiti delegabili, quindi praticamente di nulla, e data anche la considerazione cui ha accennato Benedikter che in pratica la portata di questo articolo, non dico che sia

privo di ogni efficacia, ma si limiterebbe proprio a poco, talchè per noi non è determinante avere o non avere l'articolo — la Commissione ritiene di doverlo stralciare, pur con questo non ritenendo di abdicare a priori ad una competenza che potrebbe anche essere regionale. Se poi si considera che proprio le esigenze pratiche portano a dire che gli istituti per i quali dovrebbe valere questo art. 3 della legge, non concedono i mutui alle Province. o - come ha detto l'Assessore - sono le Province che non attingono a questi istituti, c'è da considerare una cosa: non sono le Province che non accedono a questi istituti, ma piuttosto sono questi istituti che indipendentemente dalla legislazione, proprio per la natura della loro istituzione e per l'economia interna del loro istituto, non fanno, perchè non lo possono fare da un certo punto di vista economico, non fanno mutui agli enti pubblici, che sono sempre mutui come minimo a medio termine e più ancora a lungo termine. Quindi, quand'anche questo articolo passasse, in realtà quei tali istituti potrebbero essere autorizzati in deroga ai loro statuti a concedere mutui alle Province ed ai Comuni, ma in pratica non lo faranno e appunto perchè quelle determinate operazioni sono in contrasto con la struttura economica che tali istituti hanno. Ragione per cui, riassumendo il concetto, direi: lasciamo eventualmente il tema o la discussione ad un altro momento, ma stralciamo questa volta l'articolo 3, perchè non ne abbiamo molto interesse, ed invece abbiamo interesse che la legge venga approvata anche in sede romana molto sollecitamente, in modo che il bilancio del 1958 consenta per lo meno alla Provincia di Trento di fare conto su questa legge.

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Mi associo a ciò che dice l'Assessore delle finanze della Provincia di Trento. Per i comuni la questione avrà senza dubbio il suo valore, e per la Provincia di Bolzano posso affermare altrettanto di ciò che ha detto Kessler; noi contraiamo mutui con la Cassa di risparmio dove non incontriamo nessuna difficoltà. Quindi per noi questa norma ha relativamente poca importanza, e perciò sarei per lo stralcio di questo articolo.

Voglio solo aggiungere che i signori Consiglieri, specialmente il cons. Kessler e il collega Rosa, hanno idee completamente errate, cioè che la Provincia di Bolzano nuoti nei milioni e miliardi...

PRESIDENTE: Non è oggetto di discussione. Riteniamo la proposta della Commissione come un emendamento soppressivo, perchè in base al Regolamento la Commissione dovrebbe rielaborare il testo. Comunque pongo in votazione la proposta

della Commissione di stralciare l'art. 3. Chi è d'accordo? Approvata a maggioranza, con 1 astensione.

#### Art. 4

##### *Prestiti per il finanziamento di opere a carattere permanente*

*Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, le Province possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta Regionale, di concerto con il Ministero delle finanze. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.*

*Per il medesimo scopo le Province possono contrarre prestiti con Istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta Regionale di concerto con il Ministero del tesoro.*

E' posto ai voti l'art. 4. Approvato all'unanimità.

#### Art. 5

##### *Garanzia dei mutui contratti dalle Province*

*L'ammortamento dei mutui contratti dalle Province in base alla presente legge è garantito con delegazioni sul provento della sovrimposta sui terreni e fabbricati e sulla addizionale all'imposta erariale nonchè sulla metà del cespite netto dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.*

*Le Province, sono autorizzate, altresì, a rilasciare delegazioni sul provento dei 9/10 del gettito dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, riscossi nei loro territori, devoluti dallo Stato alle Province a norma degli artt. 67 e 68 della legge costituzionale citata, nei limiti dei 3/5 del gettito complessivo medio dell'ultimo quinquennio antecedente a quello di assunzione del mutuo.*

E' stato presentato un emendamento all'articolo, a firma Benedikter, Odorizzi e Turrini: inserire alla terza riga, dopo « imposta erariale », « e sui redditi agrari ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per dire che l'imposta erariale sui redditi agrari risponde già ad uno stato di diritto esistente.

KESSLER (D.C.): Prego ripetere. Sarebbe così la dizione: « sull'addizionale all'imposta erariale

sui redditi agrari », senza « e », perchè l'addizionale è l'imposta sui redditi agrari, non si tratta cioè di due imposte diverse.

ODORIZZI (Presidente Giunta Regionale - D.C.): No, è sui redditi agrari!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' stata una omissione, una svista; s'intendeva per quanto riguarda il credito sulle imposte agrarie.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'art. 5, e se i presentatori consentono tolgo la congiunzione « e ».

ODORIZZI (Presidente Giunta Regionale - D.C.): Per forza, sì.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? L'emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 5, ora art. 4, così emendato: approvato all'unanimità.

Prego distribuire le schede. Avverto i Signori Consiglieri che per sabato mattina è convocata la Commissione legislativa dell'industria alle 9,30.

GARDELLA (P.L.I.): Per dire che non ho ancora ricevuto nessun verbale delle sedute dell'anno scorso. Insomma, è passato quasi un anno...

PRESIDENTE: Effettivamente è così. Sono ora alla stampa, e ciò dimostra che le nostre industrie hanno molto, ma molto da lavorare!

GARDELLA (P.L.I.): Come facciamo a lavorare noi senza questa base?

PREVE CECCON (M.S.I.): Bisogna aumentare l'organico, altro che troppo lavoro delle industrie!

GARDELLA (P.L.I.): Signor Presidente, è vero. Aumenti di qualche elemento gli uffici della Presidenza del Consiglio, perchè possa andare avanti anche questo lavoro dei verbali!

PRESIDENTE: Esito della votazione: votanti n. 32: 31 voti favorevoli, 1 voto contrario. La legge è approvata. Il Consiglio Regionale sarà convocato a data da destinarsi.

(Ore 12).

